



LICEO STATALE "MARIE CURIE"



*Liceo Scientifico – Liceo Scientifico Scienze Applicate – Liceo Linguistico*  
Via Gramsci – 64021 Giulianova (TE) - Cod. Fisc. 82001900677 – Cod. Mec. TEPS02000N

✉ PEO: [teps02000n@istruzione.it](mailto:teps02000n@istruzione.it) - ✉ PEC: [teps02000n@pec.istruzione.it](mailto:teps02000n@pec.istruzione.it)

☎ 085 8008915 – website: [www.liceomariecuriegiulianova.edu.it](http://www.liceomariecuriegiulianova.edu.it)

# REGOLAMENTO

## SUL DIVIETO DI FUMARE



APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

N. 140 DEL 12.11.2019

## **Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11/11/1975 n. 584;
- Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;
- Direttiva PCM 14/12/1995;
- Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4;
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- Accordo Stato – Regioni 16/12/2004;
- Circolare 2/Sanità/2005 14 gen 2005;
- Circolare 3/Sanità/2005;
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20;
- Legge 16/01/2003 n.3;
- art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;
- DPCM 23/12/2003;
- Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti)
- Decreto Legislativo 81/2008;
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013 , n. 128;
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale.

## **Art. 2 – FINALITA'**

1. Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, come sancito dall'art. 32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Salute e della Sicurezza);
- b) prevenire l'abitudine di fumare;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- f) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128);
- g) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica.

Con il presente Regolamento e/o l'informazione effettuata dai Docenti e dal Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico, la Scuola si rende promotrice di ogni possibile iniziativa tesa ad evitare che si verifichi la violazione delle disposizioni previste dalla normativa antifumo da parte dello studente minorenne; pertanto nel caso del minore che non ottemperi al divieto di fumo si considera in solido la famiglia del minore quale responsabile del comportamento illecito del figlio o della figlia ravvisandosi una colpa in educando.

## **Art. 3 – SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO**

1. È stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza del Liceo.
2. In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, i nominativi dei docenti e del personale ATA responsabili per la vigilanza, denominati **responsabili preposti**, cui spetta rilevare le violazioni.

3. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilanza e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico e indicati nella cartellonistica di divieto di fumo.
4. Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'Istituto.
5. È vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario scolastico.

#### **Art. 4 – SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL' APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**

I responsabili preposti (quindi i funzionari incaricati a procedere alla contestazione dell'infrazione, alla verbalizzazione e alla comunicazione all' autorità competente), in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14/12/1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.

I **responsabili preposti** al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico e sono incaricati della vigilanza e delle sanzioni. I responsabili preposti ricevono:

- nomina, attraverso lettera ufficiale di accreditamento, di agenti accertatori di infrazione del divieto di fumo;
- istruzioni operative;
- testo della normativa;
- moduli per la verbalizzazione e per il pagamento delle infrazioni.
- È compito dei **responsabili preposti**:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto, quindi anche nelle aule, nei laboratori, nella palestra, nei bagni, nelle zone all'aperto.

- vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

Tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai responsabili preposti. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, e nei cambi di lezione.

I responsabili preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

Il personale incaricato in qualità di responsabile preposto deve essere munito di apposita disposizione di nomina.

#### **Art. 5 – SANZIONI**

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D. Lgv. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Come stabilito dall'art. 7 L.584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall' art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00 e, per gli studenti, la segnalazione al consiglio di classe per l'opportuna sanzione disciplinare; tuttavia, nello spirito educativo proprio dell'istituzione scolastica, qualora si tratti, per un soggetto, della prima trasgressione al presente regolamento, sarà comminata una sanzione disciplinare consistente nello svolgimento di una mansione di comune utilità. Per i minori di anni 18 sorpresi a fumare, si provvederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma del presente regolamento. Qualora l'infrazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni la misura della sanzione viene raddoppiata.

#### **Art. 6 – PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981 **entro il termine perentorio di giorni 60** (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, pari a **55,00 € o 110,00 €** in presenza di donna in gravidanza o minori di 12 anni.
2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, **entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.**
3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
  - a) – in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo BIT e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Liceo Statale Marie Curie – Verbale N. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ );
  - b) – direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
  - c) – presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).
4. **L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento** alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.

#### **Art. 7 – PROCEDURA DI ACCERTAMENTO**

##### Contestazione e Notificazione

1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 4 comma 3 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.
- a) Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto, che sarebbe l'"autorità competente" di cui alla lettera b, del già ricordato articolo 4 della DPCM 14/12/95.
- b) La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto.
2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.
3. In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata AR, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento.
4. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.
5. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.
6. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere pubblicizzato adeguatamente, anche attraverso apposita comunicazione alle famiglie.

#### **Art 8 – NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

#### **Art. 9 – ENTRATA IN VIGORE**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione all'Albo, cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.

Allegato A

## VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Legge 11.11.1975 n. 584 e art. 51 della L. n.3 del 16.01.2003

**VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA legge 24.11.1981 n. 689**

Il giorno..... del mese..... nell'anno.....alle ore..... nei locali del.....

il sottoscritto.....incaricato dell'accertamento delle infrazioni al divieto di fumo

### HA ACCERTATO

che il Sig..... nato a..... il ..... residente a.....

### HA VIOLATO

**le disposizioni contenute nella Legge 11.11.1975 n. 584 e Legge 16.01.2003 n. 3,**

**avendo constatato che lo stesso stava fumando**

\_\_\_\_\_

L'interessato, all'atto della contestazione dichiara

\_\_\_\_\_

### MODALITA' DI ESTINZIONE

Per la violazione accertata è prevista una sanzione da 27,5 Euro a 275 Euro. Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

Pertanto, per la violazione accertata potrà versare la somma di:

\_ 27,5 Euro in quanto violazione semplice

\_ \_\_\_\_\_Euro in quanto la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

Il trasgressore è ammesso a pagare l'importo in misura ridotta entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione come da indicazioni allegate.

Al fine di concludere correttamente il procedimento sanzionatorio, copia della ricevuta di avvenuto pagamento, deve essere trasmessa

\_\_\_\_\_ a cura del  
trasgressore.

In caso di mancato pagamento, vale la procedura specificata nell'allegato.

**IL VERBALIZZANTE**

\_\_\_\_\_

## Allegato B

### INDICAZIONI UTILI AL TRASGRESSORE IN RELAZIONE ALLE MODALITÀ DI PAGAMENTO

#### *Ammontare della sanzione amministrativa*

La sanzione amministrativa base, ex art. 7 della legge 11/11/75 n° 584, come modificato dall'art. 1 comma 189 della legge 30/12/2004, n° 311, ammonta ad un minimo di € 27,50 (ventisette e cinquanta) ad un massimo di € 275,00 (duecentosettantacinque); in caso di circostanti aggravanti la sanzione amministrativa è raddoppiata ed ammonta pertanto ad € 55,00 (cinquantacinque) e ad un massimo di € 550,00 (cinquecentocinquanta).

Il trasgressore è informato che, a norma dell'art. 16 della legge 20/11/1981, n° 689, è ammesso, **entro il termine di 60 giorni** dalla contestazione in via immediata (ovvero dalla notificazione degli estremi della violazione) al **pagamento di una somma pari a doppio del minimo** della sanzione prevista per la violazione accertata, e cioè € 55, ovvero € 110 in caso di violazione con ***circostanze aggravanti***, con effetto liberatorio da ogni ulteriore responsabilità.

#### **Modalità di pagamento**

Il trasgressore è ammesso a pagare l'importo in misura ridotta entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione.

1. in banca o presso gli uffici postali, utilizzando l'allegato modello F23, indicando il codice tributo "131T", la causale di versamento "infrazione al divieto di fumo" ed il codice ufficio.
2. direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio.
3. presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per territorio, indicando la causale di versamento "infrazione al divieto di fumo".

Al fine di concludere correttamente il procedimento sanzionatorio, copia della ricevuta di avvenuto pagamento, deve essere trasmessa al Responsabile

\_\_\_\_\_ a cura del trasgressore.

#### **Rapporto e modalità di ricorso**

Trascorsi inutilmente i termini di legge, \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81, procederà a trasmettere copia del rapporto al Prefetto di Teramo, presso il quale l'interessato potrà far pervenire memorie, scritti difensivi, documenti o chiedere di essere sentito entro trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione.